

FIERAMILANO RHO - 19/22 NOVEMBRE 2019

REGOLAMENTO GENERALE**1) TITOLO DELL'EVENTO – ENOVITIS BUSINESS.**

2) ORGANIZZATORI – La manifestazione è promossa e organizzata dall'Unione Italiana Vini Servizi soc. coop., con la collaborazione di Fiera Milano.

La sede dell'Organizzatore e della Segreteria Generale è in Via San Vittore al Teatro 3 - 20123 Milano.

3) LUOGO, DATA E ORARIO DELL'EVENTO – La manifestazione avrà luogo a Rho, nel quartiere espositivo di Fiera Milano, dal 19 al 22 novembre 2019.

L'orario di accesso alla mostra, riservato, in via di principio, ai visitatori qualificati invitati, sarà dalle ore 9,00 alle ore 18,00. L'Organizzatore può modificare gli orari della manifestazione.

4) AMMISSIONE – Possono far domanda di ammissione enti, imprese industriali e commerciali e persone fisiche la cui attività abbia attinenza all'oggetto dell'Evento, e che intendono esporre o promuovere macchine, attrezzature e materiali indicati nelle categorie 1-2-3-4-5-6 e 7 dell'art. 8 del presente Regolamento.

L'Organizzatore potrà inoltre non approvare la promozione di macchine, attrezzature e materiali non appartenenti alle categorie di cui sopra.

Le domande di ammissione, redatte su appositi moduli forniti da ENOVITIS BUSINESS, devono essere fatte pervenire alla Segreteria Generale - via S. Vittore al Teatro 3 - 20123 Milano - entro il 12 luglio 2019.

5) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE – Con la firma della domanda di ammissione, l'Espositore si impegna ad accettare il Regolamento Generale e tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate dall'Organizzatore nell'interesse dell'Evento, tra cui in particolare quelle contenute nel Regolamento Tecnico di Fiera Milano.

6) CONFERMA DI AMMISSIONE - RAPPRESENTATE - MARCHI - COESPOSITORE – L'Organizzatore darà comunicazione scritta dell'accettazione delle domande di ammissione entro il 13 settembre 2019. Essa sarà valida solo per l'Espositore cui verrà intestata. Non sono ammesse la cessione totale o parziale del posteggio anche gratuite.

In caso di constatata infrazione, l'Organizzatore potrà estromettere le merci introdotte ed esposte abusivamente, a rischio e spese del titolare del posteggio. Subordinatamente all'approvazione da parte dell'Organizzatore e fatti salvi i criteri di assegnazione dei posteggi di cui all'art. 7, è ammessa invece la presentazione nei posteggi di macchine, attrezzature e materiali di Ditte regolarmente Rappresentate e di Marchi, purché venga preventivamente inoltrata apposita domanda e corrisposta una quota fissa di iscrizione di:

• € 400,00 + IVA per ciascuna Azienda Rappresentata

• € 200,00 + IVA per ciascun Marchio

a cura del titolare del posteggio. Per la notificazione delle Ditte Rappresentate e dei Marchi dovrà essere utilizzato l'apposito modulo fornito dalla Segreteria Generale.

6a) Casa Rappresentata - Casa madre straniera - Filiale Italiana – Si intende con esposizione prodotti e/o materiale pubblicitario, senza personale presente allo stand (norma ISO 25639)

E fatto obbligo agli Espositori di notificare le aziende rappresentate e/o la casa madre straniera o filiale italiana tramite l'apposito modulo. Per le sole aziende rappresentate è fatto obbligo allegare un estratto del contratto di rappresentanza che attesti l'esclusività del rapporto e il diritto dell'Espositore di esporre i prodotti della stessa nel proprio stand.

6b) Marchio – È considerato Marchio, un nome commerciale di un prodotto di proprietà dell'Espositore. Tale marchio non deve avere una partita IVA differente da quella della ditta titolare di stand.

6c) Coespositore – Il Coespositore è quell'azienda presente nello stand dell'Espositore titolare del posteggio. Questa viene considerata Coespositore anche se ha stretti legami economici ed organizzativi con l'Espositore titolare del posteggio. Per essere ammesso alla manifestazione il Coespositore dovrà compilare l'apposito modulo firmato sia dal proprio legale rappresentate, sia dal legale rappresentante dell'azienda titolare dello stand.

Ciascun Espositore titolare dello stand non potrà avere più di un Coespositore. Il Coespositore è tenuto al pagamento della quota di coesposizione dell'ammontare di € 1.000,00 + IVA (ATTENZIONE: il Coespositore è tenuto a versare la quota di € 100,00 per Polizza All Risks - v. art. 22).

L'accoglimento del Coespositore senza il consenso dell'Organizzatore, autorizza lo stesso a risolvere immediatamente il presente contratto per fatto e colpa dell'Espositore e a far sgomberare lo stand a spese dello stesso.

La quota di coesposizione comprende:

- **Autoparcheggio (1 pass)** valido per parcheggiare all'interno del quartiere fieristico durante la manifestazione

- 1 copia del Catalogo Ufficiale della manifestazione + 1 eventuale copia come giustificativo di pubblicità

- Inserimento nel Catalogo Ufficiale cartaceo della manifestazione con massimo 20 voci merceologiche; inserimento nel Catalogo online
- Registrazione automatica degli ingressi
- 2 Tessere di ingresso a uso Espositore valide nei giorni di manifestazione
- Inviti per i clienti

7) ASSEGNAZIONE POSTEGGI – L'assegnazione dei posteggi viene decisa esclusivamente dall'Organizzatore, tenuto conto dell'interesse generale dell'esposizione, delle esigenze tecniche, della data di iscrizione, delle preferenze espresse dal richiedente – nei limiti del possibile – e, con particolare riguardo, della superficie richiesta e della partecipazione alle precedenti edizioni di ENOVITIS.

L'Organizzatore, anche all'ultimo momento, ha facoltà di modificare l'ubicazione del posteggio in un primo tempo assegnato oppure di variarne le dimensioni qualora le circostanze lo richiedessero.

All'Organizzatore compete di emanare disposizioni dettagliate circa la visita e la messa a disposizione dei posteggi, essendo quest'ultima prevista in via di massima a partire dal 14 novembre 2019 (compresa domenica 17 novembre), e i termini di ultimazione degli allestimenti.

8) MACCHINARI, ATTREZZATURE E MATERIALI AMMESSI AL SALONE – Gli Espositori che partecipano all'Evento con un'Area Espositiva potranno presentare, fermo restando quanto stabilito nell'art. 4 del presente Regolamento, i seguenti materiali, macchine o attrezzature:

CAT. 1^a – Per trattamenti dei vigneti come: atomizzatori, solforatori, estirpatori, spandiconcime, polverizzatori, ecc.

CAT. 2^a – Per la lavorazione della vegetazione come: legatrici, cimatrici, defogliatrici, potatrici, ecc.

CAT. 3^a – Prodotti e attrezzature per i vigneti come: concimi, prodotti fitosanitari, diserbanti, pali, fili, tendifili, cesoie, ecc.

CAT. 4^a – Macchine per la lavorazione nei vigneti come: aratri, vendemmiatrici, trattrici, carri per la raccolta, fresatrici, zappatrici, ecc.

CAT. 5^a – Vivaismo, produzione di piante di viti come: barbatelle, marze, portainnesti, selezioni clonali, ecc.

CAT. 6^a – Prodotti, macchine e attrezzature per oliveti come: piante di olivo, vibratorii/sferzatori per raccolta olive, ecc.

CAT. 7^a – Varie come: case editrici, enti fieristici, associazioni, ecc.

Le macchine e le attrezzature dovranno essere munite di dispositivi di protezione antinfortunistica se e come prescritto dalla legge.

9) PROGETTI DI ALLESTIMENTO – I progetti di allestimento dovranno essere sottoposti entro il 27 settembre 2019 all'ufficio tecnico della Segreteria e al Customer Service di Fiera Milano, caricandoli sulla pagina personale dell'Espositore della piattaforma online e-service.

All'ufficio Customer Service, in accordo con la Segreteria, è riservato il diritto di apportare modifiche ai progetti. Posteggi arredati non in conformità ai progetti approvati dovranno essere immediatamente modificati a spese dell'Espositore.

Nel posteggio possono essere installati arredamenti, mobili, luci, cabine o altri allestimenti, purché di altezza non superiore a 7,00 m compatibilmente con le strutture e gli impianti presenti nei padiglioni, e comunque disposti in modo da non arrecare pregiudizio ai posteggi adiacenti o all'estetica della Mostra (non saranno date deroghe).

I lati liberi del posteggio assegnato non possono essere chiusi con pareti continue per una lunghezza superiore al 30% della lunghezza del lato.

Le pareti esterne di divisione o allestimenti o cabine che si affacciano sui posteggi confinanti, salvo accordi tra le parti, devono presentare una superficie perfettamente uniforme, piana e di tinta chiara e neutra.

Dovranno essere subito ritirati, su decisione della Segreteria, tutti gli oggetti e arredi che rechino danno o disturbo agli Espositori o ai Visitatori.

L'Espositore si assume la responsabilità che lo stand (allestimento, prodotti, ecc.) sia conforme alle norme vigenti sulla sicurezza.

9a) Soppalchi – È consentita la realizzazione di soppalchi in tutti i padiglioni alle seguenti condizioni:

- stand a isola (4 lati liberi) con una superficie minima di 90 mq
- la zona soppalcata non può occupare più del 50% dell'area a terra e comunque non può superare 200 mq totali qualunque sia l'area del posteggio a terra
- la zona soppalcata non potrà essere adibita ad uso espositivo
- per tali strutture a soppalco è fissato il canone di € 100,00 al mq + IVA. Dovrà pervenire alla Segreteria una dichiarazione scritta di realizzare un'area a soppalco, riportante la metratura esatta che si intende soppalcare.

Tali condizioni sono da intendersi quali modifica-deroga alle disposizioni di Fiera Milano che verranno successivamente inviate agli Espositori.

9b) Sospensioni a soffitto – È consentita la realizzazione di sospensioni a soffitto, fermo restando quanto riportato nell'art. 9 del presente Regolamento sulle altezze

Segreteria Organizzativa

Via San Vittore al Teatro, 3 – 20123 Milano

Tel. +39 02 72222825/26/28 – Fax +39 02 866575

www.enovitisbusiness.it – info@enovitis.it

Organized by



In collaborazione con



FIERAMILANO RHO - 19/22 NOVEMBRE 2019

massime consentite. Per informazioni tecniche sulle modalità di realizzazione si rimanda a quanto specificato nel Regolamento Tecnico di Fiera Milano.

9c) Corsie – L'occupazione delle corsie con moquette o con strutture aeree (americane) avrà un costo al mq: potrà essere richiesto un preventivo alla Segreteria Generale. La realizzazione, quando approvata, dovrà essere effettuata rispettando le condizioni di sicurezza prescritte da Fiera Milano.

10) AREA PREALLESSTITA – È possibile avvalersi del servizio di preallestimento organizzato direttamente dalla Segreteria Generale, come meglio dettagliato nella brochure allegata.

La Segreteria è inoltre disponibile, come già indicato nella domanda di ammissione, a fornire preventivi per allestimenti personalizzati.

Le strutture dell'allestimento non possono essere tinteggiate, verniciate o rivestite con materiale incollato o fissato con chiodi, viti, tasselli, ecc. I danni provocati al materiale dell'allestimento comporteranno l'addebito integrale per nuova fornitura. Per ragioni organizzative saranno accettate esclusivamente le rinunce pervenute alla Segreteria Generale prima dell'emissione della notifica ufficiale. L'eventuale rinuncia pervenuta successivamente comporterà l'intero addebito in estratto conto finale di quanto dovuto.

11) SICUREZZA – Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti dei posteggi ed ogni altra attività connessa.

L'Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano e ogni sua sezione integrativa, **con particolare attenzione alla predisposizione obbligatoria da parte dell'Espositore del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI) da far obbligatoriamente sottoscrivere a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto nell'ambito delle attività suddette.** Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito www.fieramilano.it nella voce "ESPOSITORI" nel link alla mostra, contiene, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall'Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all'Espositore medesimo.

I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte di Fiera Milano e comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate al posteggio o la chiusura immediata dello stesso. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell'Espositore e delle Imprese da questo incaricate.

Fiera Milano potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell'espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del D.lgs n. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile.

Alla Ditta responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l'addebito con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC).

L'espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l'esecuzione di lavori nel proprio posteggio, verrà informato della contestazione.

L'Espositore è responsabile della conformità alla norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto nel proprio posteggio in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa.

Ogni Espositore è tenuto alla nomina del "Responsabile del posteggio", figura che (ai fini della sicurezza) assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell'Espositore per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A discrezione dell'Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il "Responsabile del posteggio" può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (allestimento, Manifestazione, smontaggio).

Il nominativo del Responsabile e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere indicati sulla Domanda di ammissione. Eventuali variazioni o integrazioni devono essere notificate a Fiera Milano prima dell'inizio dei lavori di mobilitazione per l'allestimento del posteggio e comunque prima dell'accesso dei lavoratori e dei materiali nel quartiere Fiera Milano. In difetto, è ritenuto responsabile esclusivo per la sicurezza il rappresentante legale della Ditta espositrice titolare del posteggio. **L'accesso al posteggio da parte delle imprese che operano per conto di Fiera Milano per l'erogazione di servizi avverrà solo in presenza del "Responsabile del posteggio" e dopo sua autorizzazione. Tale vincolo non esiste per il personale addetto alla sorveglianza e alla sicurezza del Quartiere.**

11a) MISURE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE PRESENTI NEL QUARTIERE FIERA – Fiera Milano, in ottemperanza alle prescrizioni imposte dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, adotta le misure infrastrutturali, organizzative ed operative ritenute opportune per la tutela della sicurezza delle persone presenti a qualsiasi titolo nel Quartiere Fiera.

A titolo semplificativo e non esaustivo, ad insindacabile discrezione di Fiera Milano potranno essere previste:

a) particolari modalità di accesso al Quartiere Fiera e di uscita dallo stesso

(destinazione di specifici varchi o corsie riservate, orari, sistemi di regolazione e controllo accessi e flussi) -anche eventualmente differenziate- per le diverse categorie di utenti del Quartiere;

b) controlli di sicurezza, effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature e strumentazioni tecniche fisse o portatili, sulle persone, sui bagagli ed effetti personali, e sui mezzi di trasporto e di lavoro, sia all'atto dell'ingresso nel Quartiere Fiera, sia all'interno dello stesso sia, ove necessario, all'uscita dallo stesso. I controlli sono eseguiti da personale di Fiera Milano o da terzi soggetti dalla stessa incaricati. Ferma restando l'eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell'Ordine e i conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, agli utenti che non accettano di sottoporsi al controllo viene inibito l'accesso al Quartiere Fiera e, qualora essi si trovassero già all'interno del Quartiere, ne vengono immediatamente allontanati. Gli utenti sottoposti a controllo sono tenuti a prestare la massima collaborazione, in modo che le operazioni possano essere svolte con la massima efficacia e con la maggior rapidità consentita dalla natura dell'attività. All'esito di tali controlli, ferma restando l'eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell'Ordine e i conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, Fiera Milano si riserva la insindacabile facoltà di inibire l'accesso nel Quartiere a persone o oggetti sospetti e qualora le persone sospette si trovassero già all'interno del Quartiere, di allontanarle immediatamente dal Quartiere, mentre gli oggetti sospetti devono essere immediatamente rimossi dal Quartiere a cura e sotto la responsabilità dei loro detentori. Fiera Milano non è tenuta ad istituire servizi di deposito e custodia per oggetti sospetti;

c) variazioni o limitazioni alla viabilità e alla circolazione pedonale e veicolare interna al Quartiere Fiera, anche eventualmente con posa di transenne, elementi new jersey, dissuasori e simili;

d) rimozione forzata, a rischio e a spese del proprietario, di mezzi di trasporto o di lavoro, di oggetti o effetti personali ritenuti sospetti o che comunque ostacolano l'esercizio dei controlli di sicurezza.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche a tutti i visitatori e agli ospiti comunque ammessi in manifestazione.

12) ALTOPARLANTI - TRASMISSIONI SONORE - LUMINOSE - PUBBLICITÀ - DIRITTI SIAE – Le trasmissioni sonore non sono autorizzate, ivi comprese quelle delle radioriceventi. La Segreteria Generale potrà utilizzare gli altoparlanti installati nel quartiere fieristico per comunicazioni o in caso di emergenza.

Insegne, scritte e pubblicità luminose sono ammesse, purché non siano a luce intermittente. **Sono tassativamente vietati fasci di luce proiettati sul soffitto o lungo le corsie.** La pubblicità potrà essere effettuata solo ed esclusivamente all'interno del proprio posteggio e solo per Espositori / Coespositori / Ditte Rappresentate / Marchi regolarmente iscritti alla manifestazione; sono comunque vietate le forme di pubblicità che possono provocare **disturbi sonori come musiche, proiezioni con audio, spettacoli con o senza musica, ecc.** In caso di distribuzione di supporti fonovideografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell'ingegno protette ai sensi della Legge 22.4.1941 n. 633, dovranno essere preventivamente assolti i diritti d'autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell'art. 181bis della stessa legge. **L'utilizzo abusivo delle opere dell'ingegno, nonché l'assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli artt. 171 e seguenti Legge 633/41.**

13) CANONI DI ADESIONE

13a) AREA ESPOSITIVA TRADIZIONALE

Area Espositiva:

- Stand a 1 fronte (1 lato libero)	€ 130,00 + IVA
- Stand d'angolo o su due corsie (2 lati liberi)	€ 140,00 + IVA
- Stand di testa (3 lati liberi)	€ 150,00 + IVA
- Stand a isola (4 lati liberi)	€ 160,00 + IVA

Le aziende che si iscriveranno entro il 20 giugno avranno diritto a uno sconto di € 5,00/mq.

Gli Espositori presenti a Enovitis in Campo 2019 avranno diritto a uno sconto di € 5,00/mq.

Al costo dell'area espositiva vanno aggiunti:

– € 7,00 + IVA per metro quadrato per i seguenti servizi forfettizzati:

- Estintore nello stand nella misura prevista dalla legge
- Potenza elettrica installata fino a 10 kW
- Pulizia giornaliera nello stand
- Riscaldamento nei padiglioni che ospitano la manifestazione
- Sorveglianza, illuminazione generale dei padiglioni e prevenzione antincendio negli spazi comuni
- Assolvimento dell'imposta comunale sulla pubblicità
- Assolvimento dei diritti d'Autore derivanti da eventuali installazioni audiovisive negli stand, soggette alle norme esattive. Sono altresì inclusi i diritti spettanti ai sensi degli articoli 72 e 73bis L. 633/1941, agli artisti interpreti esecutori ed ai produttori fonografici-cinetari dei diritti alle registrazioni e per loro conto SCF
- Consorzio Fonografici.
- Accesso WiFi gratuito

– Quota d'iscrizione:

È richiesta inoltre la quota fissa di iscrizione di **€ 700,00 + IVA** per la ditta titolare di posteggio, **€ 400,00 + IVA** per ogni ditta rappresentata, casa madre straniera o filiale ita-liana e di **€ 200,00 + IVA** per ciascun marchio.

Le quote fisse di iscrizione comprendono:

- Assistenza tecnica all'Espositore nel periodo della manifestazione
- **Autoparcheggio (1 pass per ogni Espositore diretto)** valido per parcheggiare all'interno del quartiere fieristico durante la manifestazione
- Catalogo Ufficiale della manifestazione: 1 copia ad Espositore + 1 eventuale copia come giustificativo di pubblicità
- Inserimento nel Catalogo Ufficiale cartaceo della manifestazione con massimo

FIERAMILANO RHO - 19/22 NOVEMBRE 2019

20 voci merceologiche dichiarate dall'Espositore / Ditte Rappresentate / Marchi; inserimento nel Catalogo online della manifestazione

- Permessi di lavoro per i periodi pre-post manifestazione
- Registrazione automatica degli ingressi
- Tessere per Espositori in base alla metratura
- Inviti per i clienti

13b) AREA TEMATICA

Area unica a isola con 6 aziende:

- area per posizionare 1/2 macchine (circa 20mq per azienda)
- tavolo con 3 sedie
- moquette e impianto elettrico

Costo unitario **€ 4.700,00 + IVA**

Nel costo unitario sono compresi tutti i servizi forfettizzati e tutti i servizi previsti nella quota d'iscrizione dell'area espositiva tradizionale (vedi par. 13a)

Le aziende che si iscriveranno entro il 20 giugno avranno diritto a uno sconto di € 100,00.

Gli Espositori presenti a Enovitis in Campo 2019 avranno diritto a uno sconto di € 100,00.

13c) Imposta Comunale Pubblicità – Ferme restando le normative di partecipazione, l'Espositore è tenuto a corrispondere al Comune di Rho l'imposta prevista per quanto comunque considerato tassabile ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 639. A seguito di accordi conclusi con il Comune di Rho nell'interesse delle categorie espositrici, tale imposta è stabilita forfettariamente sulla base della superficie occupata dalla Manifestazione. Allo scopo di evitare onerose procedure che gli Espositori sarebbero tenuti a svolgere direttamente, tale imposta è inclusa nel canone di partecipazione.

14) TERMINI DI PAGAMENTO – Unitamente alla conferma di ammissione, all'Espositore verrà comunicato l'importo totale dovuto per la partecipazione. **Verrà quindi emessa la relativa fattura con rimessa diretta** e che dovrà comunque essere saldata **entro e non oltre il 4 ottobre 2019**. In caso di mancato pagamento del saldo l'organizzatore può impedire l'ingresso del materiale espositivo nel Quartiere Fieristico. Nei giorni immediatamente precedenti la chiusura della Manifestazione, l'amministrazione di Fiera Milano S.p.A. provvede a riepilogare tutte le fatture emesse per servizi e forniture supplementari, nonché eventuali altri addebiti. Eventuali contestazioni per gli addebiti indicati dovranno essere rappresentate entro la chiusura della Manifestazione; trascorso tale termine non saranno più accettate. **L'estratto conto verrà pubblicato sulla piattaforma E-Service ed il versamento di quanto risultante a debito dell'Espositore potrà essere effettuato direttamente dalla sede tramite bonifico bancario o con carta di credito accedendo al sito E-Service, ai totem digitali "Easyservice" o presentando l'estratto conto presso le agenzie bancarie presenti nel Quartiere Fieristico.** L'asportazione a fine Manifestazione dei prodotti esposti, così come dei materiali d'allestimento e quant'altro di pertinenza degli Espositori è condizionata all'esibizione alle guardie di sorveglianza ai cancelli del Quartiere Fieristico delle **tessere espositore**; tali tessere saranno abilitate all'uscita a verifica dell'esatto adempimento, da parte degli Espositori, di tutte le obbligazioni assunte per Contratto nei confronti di Fiera Milano e dell'Organizzatore.

14a) Nuova normativa IVA – Dal 1° gennaio 2011, in base al D.lgs n. 18/10, applicativo della Direttiva UE n. 8/08 gli Espositori esteri **soggetti passivi d'imposta** non sono più tenuti al versamento dell'IVA sul canone di partecipazione e servizi connessi alla Manifestazione ad esclusione dei **non soggetti passivi IVA (es. privati)**; per poter individuare la tipologia del soggetto committente (soggetto passivo / non soggetto passivo) è indispensabile ricevere, prima dell'emissione della fattura, l'informazione della partita IVA / codice identificativo ed altra idonea documentazione comprovante lo status di soggetto IVA.

Le domande di partecipazione dovranno quindi essere completate con la partita IVA; in caso contrario le fatture saranno assoggettate all'IVA.

14b) FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI - Al fine di ottemperare agli obblighi introdotti dall'art.1, co. 909, Legge 27 dicembre 2017 (obbligo dal 01/01/2019 emissione fattura elettronica tra privati), l'Espositore italiano avrà cura di comunicare all'Organizzatore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e/o il proprio codice destinatario a sette cifre.

15) RINUNCIA – In caso di rinuncia dell'Espositore verrà trattenuto l'importo versato a titolo di indennizzo. Tutte le spese di impianti e installazioni ordinati ed eseguiti saranno comunque a carico dell'Espositore rinunciatario, compreso l'eventuale allestimento prenotato (v. art. 11).

16) E-SERVICE – E-service, negozio online di Fiera Milano, consente agli Espositori di ordinare e noleggiare tutto quello che occorre per la loro partecipazione a ENOVITIS BUSINESS. Successivamente alla "notifica di assegnazione stand", l'Espositore riceverà direttamente da Fiera Milano una comunicazione via e-mail all'indirizzo del referente indicato sulla domanda di ammissione, che conterrà le credenziali per accedere al servizio, dove troverà disponibili, per la consultazione e la compilazione online i documenti relativi all'assicurazione, ai servizi tecnici e alla sicurezza, che devono essere obbligatoriamente compilati, e dove si dovrà provvedere al caricamento del progetto di allestimento alla voce "Progetto Allestimento".

16b) Totem digitali "Easy Services"

Nuovo servizio online, in esclusiva per gli Espositori.

In un apposito spazio dedicato, all'interno della manifestazione, l'Espositore potrà accedere direttamente al TOTEM Easyservice attraverso la Tessera espositore per:

- entrare nel negozio E-SERVICE ed acquistare i servizi per la manifestazione (es.: servizi tecnici, catering, ecc.);
- accreditare all'ingresso nei giorni di allestimento/disallestimento le persone e automezzi;
- visualizzare e stampare le fatture, l'estratto conto, le mappe, le tessere espositore e l'Exit Pass;
- pagare l'estratto conto relativo alla partecipazione o le fatture relative allo stand ed ai servizi tramite carta di credito o bonifico elettronico con Mybank

17) SORVEGLIANZA DEI POSTEGGI – Fiera Milano spa provvede a un servizio di sorveglianza generale dei padiglioni. La custodia e la sorveglianza dei posteggi durante l'orario di apertura dei padiglioni, compete ai rispettivi Espositori. Si raccomanda pertanto al personale delle ditte che espongono oggetti facilmente asportabili di essere presenti nel posteggio puntualmente all'orario di apertura dei padiglioni e di presidiare il posteggio medesimo fino all'ultimo momento della chiusura serale. Gli oggetti di valore, facilmente asportabili, vanno chiusi ogni sera in cassetti o armadi.

18) PULIZIA – Il costo della pulizia dei posteggi è già compreso nella quota di iscrizione (v. art. 13).

18a) GESTIONE RIFIUTI – È obbligo dell'Espositore rimuovere quotidianamente i rifiuti dai Quartieri Fieristici, provvedendo allo smaltimento in base alla normativa vigente. Ai sensi del Regolamento Tecnico l'Espositore e suoi incaricati sono responsabili in solido del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dell'area fieristica e nello spazio espositivo assegnato. È fatto divieto all'Espositore (o suoi incaricati) di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'interno degli spazi espositivi, sia nello spazio assegnato sia negli spazi comuni (corse, viabilità, etc.). Il divieto di abbandono dei rifiuti e il correlativo obbligo di corretta gestione/smaltimento dei medesimi deve intendersi riferito a tutti i materiali di scarto e di risulta dei lavori di allestimento/disallestimento (imballaggi; materiali utilizzati quali pareti, controsoffitti, rivestimenti a pavimento, etc.).

In caso di abbandono dei rifiuti nei padiglioni o all'interno del Quartiere Fieristico, Fiera Milano applicherà una sanzione pari a € 2000,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno, riservandosi inoltre di allontanare dal quartiere il personale responsabile e di procedere legalmente.

19) FOTOGRAFIE E DISEGNI – I privati, i Visitatori e gli Espositori non possono fare fotografie o disegni all'interno dei padiglioni se non muniti di apposita autorizzazione da parte della Segreteria Generale. Quest'ultima e Fiera Milano spa potranno fotografare qualsiasi posteggio e usare le relative riproduzioni con espressa rinuncia del diritto d'autore da parte degli Espositori.

20) CARTELLI – Cartelli e altri materiali illustrativi non dovranno superare l'altezza di 5,00 m. È vietato esporre al pubblico cartelli indicanti le referenze o l'avvenuta vendita delle macchine o dei materiali esposti.

21) DICHIARAZIONE DI VALORE – L'Espositore e il Coespositore sono tenuti a dichiarare, utilizzando l'apposito Modulo presente nella piattaforma online E-service, il "valore effettivo" complessivo di merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature che prevederà di portare e/o utilizzare nel Quartiere Fieristico, anche per conto dei marchi rappresentati fermo che, in difetto di tale dichiarazione, si intenderanno per accettati i capitali minimi di cui all'Art. 22.a che segue e salva in ogni caso la facoltà di Fiera Milano di verificare la dichiarazione eventualmente resa. In caso di sinistro, in mancanza di corrispondenza fra il valore dichiarato dall'Espositore (e/o Coespositore) e il valore reale dei beni assicurati, il valore assicurato sarà comunque quello dichiarato dall'Espositore (e/o Coespositore). L'assicuratore, in ogni caso, avrà facoltà di corrispondere il risarcimento del danno nel rispetto del criterio proporzionale come disciplinato dall'art. 1907 del codice civile.

22) ASSICURAZIONI**22a) Polizza All-Risks - Beni degli Espositori e Coespositori (con esclusione rischio terrorismo e sabotaggio)**

L'Organizzatore e Fiera Milano richiedono che le merci, i macchinari, i materiali di allestimento e le attrezzature portati e/o utilizzati dagli espositori nel Quartiere Fieristico siano coperti da polizza assicurativa del tipo "All Risks" (tutti i rischi), con rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Terzi, ivi compresi Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l'Organizzatore e i terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione.

Tale copertura assicurativa viene messa a disposizione per il tramite di Fiera Milano per un capitale di Euro 25.000,00, al costo di **Euro 100,00** (di cui Euro 50,00 per intermediazione assicurativa), che verrà addebitata da Fiera Milano S.p.A.

È data la possibilità agli Espositori (e/o Coespositori) di incrementare il capitale automaticamente prestato, tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito Modulo presente nella piattaforma online E-service. È prevista nella copertura la pattuizione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, con un minimo di Euro 250,00 e con raddoppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la chiusura della Manifestazione. Qualora un Espositore (e/o Coespositore), per la garanzia su merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, disponga di propria assicurazione "All Risks", valida per Fiere e Mostre, con clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l'Organizzatore e i Terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione, detto Espositore (e/o Coespositore) sarà comunque tenuto a compilare e a restituire firmato l'apposito Modulo presente nella piattaforma online E-service, accompagnato da dichiarazioni

FIERAMILANO RHO - 19/22 NOVEMBRE 2019

sottoscritte dal legale rappresentante proprio e della Compagnia assicuratrice che i beni suddetti sono coperti con garanzia "All Risks" in misura non inferiore a quella prevista dal presente Regolamento Generale, come da fac-simile incluso nel Modulo medesimo. **In tal caso si procederà allo storno dell'importo precedentemente addebitato.**

22b) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi - A questa assicurazione provvederà automaticamente Fiera Milano per tutti gli Espositori (e/o Coespositori), facendoli rientrare senza alcun onere nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore ad Euro 100.000.000,00 (cento milioni).

22c) Limitazioni di responsabilità - L'Espositore (e/o Coespositore) con la sottoscrizione della Domanda di Ammissione, accetta di sollevare Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati etc. Anche per i danni diretti, in virtù della copertura assicurativa di cui all'art. 22a precedente, ciascun Espositore (e/o Coespositore) accetta di sollevare Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità.

23) DANNI AI POSTEGGI - I posteggi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Le spese di ripristino sono a carico degli Espositori che sono anche responsabili degli eventuali danni. I lavori di rimessa in ripristino saranno effettuati direttamente da Fiera Milano spa. L'Organizzatore potrà emanare norme per regolare l'uso delle strutture murarie e degli impianti tecnici.

24) AUMENTO DEI PREZZI - Tutti i costi di partecipazione sono fissati sulla base dei costi previsti al **13 dicembre 2018**. In caso di aumento generale dei prezzi, o della manodopera, o dell'energia elettrica, ecc. l'Organizzatore si riserva il diritto di ritoccare i canoni e le tariffe.

25) MODIFICHE AL REGOLAMENTO - Gli Enti promotori si riservano di stabilire, anche in deroga al presente Regolamento Generale, norme e disposizioni da essi giudicate opportune per meglio regolare l'esposizione e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente Regolamento e hanno perciò pari carattere d'obbligatorietà. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Regolamento Generale, gli Enti promotori, su proposta dell'Organizzatore possono anche adottare il provvedimento di espulsione dall'esposizione. In tale eventualità l'Espositore non ha diritto a rimborsi o a indennizzi a nessun titolo.

26) FORZA MAGGIORE - In caso di forza maggiore, o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell'Organizzatore, potrà essere modificata la data della Mostra o addirittura soppressa la Mostra stessa. In questo ultimo caso, l'Organizzatore, assolti gli impegni verso i terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuate, ripartirà sugli Espositori in proporzione alle somme dovute per i mq sottoscritti, gli oneri residui nei limiti dell'anticipo cauzionale. Le somme eventualmente residue verranno restituite proporzionalmente agli aderenti. Le spese per impianti e/o installazioni speciali eseguiti su ordinazione degli Espositori dovranno da questi essere integralmente rimborsate. L'Organizzatore non potrà essere citato per danni a nessun titolo.

27) VENDITA PRODOTTI E PROPAGANDA - È assolutamente vietata all'Espositore qualunque cessione con consegna immediata dei materiali esposti. In tutto il comprensorio dell'esposizione, compresi i posteggi, è altresì rigorosamente vietato divulgare, con qualunque mezzo, materiale illustrativo o propagandistico di ditte non ammesse o non iscritte all'esposizione, restando in facoltà della Segreteria Generale di provvedere all'immediata espulsione del suddetto materiale e dei suoi latori.

28) OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI FIERA MILANO SPA - Fiera Milano spa risponde nei confronti dell'Espositore della consegna del posteggio, come assegnato a mente dell'articolo 7 del Regolamento Generale dell'Esposizione, e dell'erogazione dei servizi di cui all'articolo 13 del Regolamento Generale dell'Esposizione. L'Espositore, comunque, esonererà Fiera Milano spa da ogni responsabilità, nei limiti di cui all'articolo 1229 del Codice Civile. In ogni caso, la responsabilità di Fiera Milano spa è limitata al pagamento di una somma pari al 30% del canone dovuto dall'Espositore con esclusione di qualsivoglia ulteriore risarcimento di quest'ultimo.

29) FORO COMPETENTE - Per qualsiasi controversia è stabilito il Foro di Milano come competente in via esclusiva a giudicare.

30) REGOLAMENTO TECNICO - Ulteriori norme di carattere tecnico sull'allestimento dei posteggi ed altre di carattere generale come: assicurazioni - fornitura energia elettrica e acqua - carico e scarico merci - prevenzione incendi - ecc. verranno comunicate a parte o a mezzo del "Regolamento Tecnico" e formeranno parte integrante del presente Regolamento.

31) MANCATA OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI - I posteggi non occupati entro le **ore 13,00 del giorno precedente l'apertura dell'esposizione (18 novembre 2019)** saranno considerati abbandonati e l'Organizzatore ha piena facoltà di disporne l'utilizzazione in qualsiasi forma o di assegnarli ad altri Espositori, senza obbligo di rimborso alcuno.

32) SGOMBERO DEI POSTEGGI - Lo sgombero dei posteggi dovrà essere completato improrogabilmente **entro 3 giorni dalla data di chiusura** della manifestazione. In difetto Fiera Milano spa, come non assume nessuna responsabilità per le merci e i materiali e quanto è depositato nei posteggi, così si riserva la facoltà di procedere al loro ritiro e immagazzinamento, senza alcuna sua responsabilità e a spese, rischio e pericolo dell'inadempiente. Trascorsi due mesi gli oggetti che non fossero reclamati possono essere venduti all'asta ed il ricavato, al netto di ogni spesa ed eventuali diritti di Fiera Milano spa, accreditato a favore dell'Espositore. La permanenza dei materiali della Ditta espositrice nel quartiere fieristico comporta altresì l'obbligo di riconoscere a Fiera Milano spa la quota di occupazione extrafiera dell'area. L'asportazione a fine Manifestazione dei prodotti esposti, così come dei materiali d'allestimento e quant'altro di pertinenza degli Espositori è condizionata all'esibizione alle guardie di sorveglianza ai cancelli del Quartiere Fieristico delle **tessere espositore**; tali tessere saranno abilitate all'uscita a verifica dell'esatto adempimento, da parte degli Espositori, di tutte le obbligazioni assunte per Contratto nei confronti di Fiera Milano e dell'Organizzatore.

33) INOSSERVANZE - In caso di inosservanza dei limiti regolamentari concernenti le cabine, i cartelli, e ogni altro arredo del posteggio, la Segreteria è autorizzata incondizionatamente, su disposizione dell'Organizzatore, a provvedere a quanto necessario per eliminare l'inosseranza. Inoltre l'inosseranza di una qualsiasi norma del Regolamento Generale o del Regolamento Tecnico o di altra prescrizione stabilite in base al Regolamento Generale, oltre ai provvedimenti per essa specificamente previsti, potrà comportare la perdita di ogni eventuale titolo di priorità o preferenza nell'assegnazione del posteggio nelle successive edizioni di ENOVITIS BUSINESS e, in caso di recidiva, sempre a giudizio dell'Organizzatore, anche la non ammissione alla Mostra.

34) TRATTAMENTO DATI - L'Espositore acconsente al trattamento, in modo automatizzato, dei propri dati da parte di Unione Italiana Vini Servizi soc. coop. (Titolare), in conformità con la legge 196/03 ed alle norme in materia di sicurezza e di integrità dei dati, per il perseguimento delle finalità connesse alla manifestazione. Gli interessati possono ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Il Responsabile del Trattamento per l'esercizio di questi diritti a cui scrivere è Ernesto Abbona presso Unione Italiana Vini Servizi soc. coop., via San Vittore al Teatro 3, 20123 Milano (indirizzo e-mail: espositori@enovitis.it).

35) ONERI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Unione Italiana Vini Servizi soc. coop., nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Regolamento, è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n 136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare nel caso in cui l'espositore sia ente pubblico e/o società a capitale pubblico e/o in ogni caso considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge Unione Italiana Vini Servizi soc. coop.:

a) assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n 136 e successive modifiche e integrazioni - anche nei rapporti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsivoglia titolo interessate alla commessa;

b) si impegna a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi verso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alla specifica commessa pubblica ricevuta;

c) si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a risolvere il rapporto contrattuale, anche per quello che riguarda i rapporti con i propri contraenti subappaltatori.

2. L'espositore che sia considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge dovrà compilare la Domanda di Ammissione recante, a pena di nullità della medesima Domanda, il codice obbligatorio CIG (codice identificativo di gara) e - ove necessario - il codice CUP (codice unico di progetto) relativo all'investimento pubblico sottostante.

3. L'espositore che sia considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge avrà facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nel caso in cui Unione Italiana Vini Servizi soc. coop. violi l'obbligo previsto alla lettera b) del precedente paragrafo 1 e/o in generale violi - anche nei rapporti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsivoglia titolo interessate alla commessa - qualsiasi obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n 136 e successive modifiche e integrazioni.

36) CONTROLLI - Salvo quanto stabilito dalle singole disposizioni, la sorveglianza sul rispetto del Regolamento Generale è affidato al personale di Unione Italiana Vini Servizi soc. coop., ai competenti uffici di Fiera Milano ed eventualmente a terzi soggetti (persone fisiche o giuridiche) dalle stesse incaricati